

Circolazione oli minerali assoggettati ad accisa

di Santi Barbera

Gli oli minerali assoggettati ad accisa destinati ai distributori devono circolare con il documento di accompagnamento previsto dall'art. 12 (D.A.S. - Reg. CEE 3649/92). Sono esclusi da tale obbligo gli prodotti energetici [oli minerali] trasferiti in quantità non superiore a 1.000 chilogrammi a depositi non soggetti a denuncia ed i gas di petrolio liquefatti per uso combustione trasferiti dagli esercenti la vendita al minuto.

Il trasferimento di prodotti energetici (oli minerali) assoggettati ad accisa tra depositi commerciali deve essere preventivamente comunicato dallo speditore e confermato all'arrivo dal destinatario, entro lo stesso giorno di ricezione, anche a mezzo fax, agli Uffici tecnici di finanza nella cui circoscrizione territoriale sono ubicati i depositi interessati alla movimentazione.

Il D.A.S. (Documento amministrativo semplificato) si compone di tre esemplari, recanti lo stesso numero identificativo, così destinati:

- a) l'esemplare n. 1 viene conservato dallo speditore;
- b) l'esemplare n. 2 scorta la merce e viene conservato dal destinatario;
- c) l'esemplare n. 3 scorta la merce nei casi in cui debba procedersi all'appuramento di cui all'art. 11, comma 2, e art. 13, comma 3, del d.m. 25 marzo 1996, n. 210.

D.A.S. amministrativi

Prima della loro compilazione, i D.A.S. di tipo amministrativo sono soggetti a vidimazione mediante bollatura a secco, da parte dell'Ufficio delle Dogane competente.

I modelli da sottoporre a bollatura devono riportare, su ciascun esemplare, precompilati nei riquadri n. 1 e n. 2 oppure sul margine laterale del documento, la denominazione dello speditore, il numero di licenza o l'eventuale codice di accisa ed il numero identificativo del documento.

D.A.S. commerciali

I D.A.S. di tipo commerciale sono emessi utilizzando appositi stampati predisposti dalle tipografie autorizzate dal Ministero delle finanze, ai sensi del d.P.R. 6 ottobre 1978, n. 627.

Si applicano le procedure previste per i D.A.S. amministrativi.

Registro di carico dei D.A.S.

I D.A.S. di tipo amministrativo, bollati dall'Ufficio delle Dogane, sono restituiti all'interessato unitamente ad una copia della domanda presentata per la bollatura.

Detta copia con l'attestazione di avvenuta bollatura costituisce documento di carico in apposito registro per effetto dell'art. 10, comma 2, del d.m. n. 210/1996, che viene utilizzato fino ad esaurimento. Lo scarico del registro è invece effettuato con cadenza decennale.

Tenuto conto che nel caso di trasferimenti di oli minerali assoggettati ad accisa, destinati a distributori stradali, o in ogni caso ad operatori commerciali/utilizzatori dislocati sul territorio nazionale, l'esemplare n. 3 non viene utilizzato, è necessario precisare che i D.A.S. per la circolazione interna possono essere presentati alla bollatura sprovvisti dell'esemplare n. 3. Resta fermo che il numero 3 non può essere attribuito ad altri esemplari del D.A.S. (*lett. B, del telescritto prot. 680/UDC-CM/PC, del 27 novembre 1996, confermato con circolare n. 295/D del 18 dicembre 1996*). È in ogni caso consentito, ai sensi dell'art. 10, comma 2, del decreto n. 210/96, che il D.A.S. sia approntato in un numero di esemplari superiori ai tre previsti, purché siano contraddistinti dal numero identificativo dell'esemplare e rechino, in maniera indelebile, la scritta **“Non valido al fine del regime delle accise”**. I suddetti esemplari aggiuntivi possono essere anch'essi sottoposti a bollatura unitamente agli altri esemplari.

Si ritiene inoltre opportuno portare a conoscenza che qualora ci si intenda avvalere – per le dovute annotazioni sul D.A.S., (*in caso di rientri al deposito mittente, cambi di destinazione, ecc.*) – anche del retro dell'esemplare n. 1, può essere omessa la stampa, nel retro del suddetto esemplare, delle note esplicative che dovranno comunque essere fornite a parte, all'acquirente, dalla tipografia autorizzata (*lett. D, del telescritto prot. 680/UDC-CM/PC, del 27 novembre 1996, confermato con circolare n. 295/D del 18 dicembre 1996*). Di tale scelta dovrà, ad ogni buon fine, esserne messo a conoscenza l'Ufficio delle Dogane competente, laddove è stato depositato il fac-simile del D.A.S. di tipo commerciale.

Per effettuare correttamente la registrazione del D.A.S. è necessario trascrivere sul registro di carico e scarico i seguenti dati:

- numero progressivo di registrazione del documento in carico;
- data di introduzione dei carburanti nei serbatoi (data dell'operazione);
- numero del documento;
- data di rilascio del documento;
- ragione sociale e località del deposito di provenienza;
- quantitativi di carburanti pervenuti al deposito.

L'autista dovrà custodire la copia n. 2 e trascrivere sul D.A.S. qualsiasi informazione supplementare relativa al trasporto, compresa ogni variazione riguardante il mezzo e/o il vettore.

Il gestore, e non altri, dovrà confermare l'avvenuta operazione assumendo in carico la merce ed allegando al registro di carico e scarico il relativo documento.

Nello spazio sottostante la dicitura **“Merce ricevuta dal destinatario”** (nel retro del D.A.S.) indicare la data di introduzione del prodotto in cisterna, la località in cui è stata consegnata la merce ed il numero d'ordine assegnato al D.A.S. per la sua registrazione. Lo spazio riservato ad **“Altre osservazioni del destinatario”** dovrà essere sempre annullato ad eccezione di quei casi in cui la consegna preveda situazioni anomale (*es: dirottamento parziale o totale di prodotto*). In tal caso è necessario che queste operazioni vengano annotate sul D.A.S.

Nella parte inferiore del D.A.S., in corrispondenza della richiesta **“luogo/data”**, è necessario ripetere la località di ricevimento della stessa e la data di introduzione della merce nei serbatoi. Nella parte **“nome del firmatario e firma”** il gestore dovrà apporre il suo timbro e la sua firma.

Reintroduzione di prodotti ad accisa assolta nel deposito mittente (art. 15, commi 2 e 3, del d.m. n. 210/96)

Qualora si renda necessario il rientro della merce presso il deposito mittente, l'incaricato del trasporto annota sul D.A.S., prima dell'inizio del viaggio di ritorno, le cause e l'orario d'inizio del viaggio di ritorno. In tale evenienza il mittente riassume in carico sul registro di magazzino la merce, evidenziando le partite reintrodotte, facendo riferimento agli estremi del D.A.S.

Nel caso in cui una partita di prodotti ad accisa assolta per la quale è stato emesso il D.A.S. venga rifiutata dal destinatario e il mittente intenda reintrodurla nel proprio deposito, si applica la medesima procedura di cui sopra e la relativa annotazione sull'esemplare n. 2 del D.A.S. viene controfirmata dal destinatario.

Reintroduzione parziale di una partita di prodotto nel deposito mittente (art. 15, comma 6, del d.m. n. 210/96)

Nel caso in cui la partita commissionata sia scortata da D.A.S. e ne debba essere reintrodotta in deposito una parte, l'incaricato del trasporto indica sull'esemplare n. 2 qualità e quantità del prodotto effettivamente scaricato, rilasciando nel contempo al destinatario apposita dichiarazione da utilizzare, in luogo del D.A.S., per la presa in carico provvisoria del prodotto. La quota parte del prodotto respinta viene scortata dall'esemplare n. 2 del D.A.S. fino al rientro nel deposito mittente;

quest'ultimo la riassume in carico contrapponendo gli esemplari n. 1 e n. 2 del D.A.S. e provvede a trasmettere a mezzo raccomandata, entro il primo giorno non festivo successivo al rientro del prodotto, un nuovo D.A.S. "*non scorta merce*" per la regolarizzazione della presa in carico, da parte del destinatario, della merce effettivamente scaricata. La dichiarazione utilizzata per la presa in carico provvisoria viene posta a corredo delle contabilità del destinatario.

Cambio destinazione (art. 16 d.m. n. 210/96)

Il cambio di destinazione è previsto qualora il deposito mittente non intenda riprendere in carico la merce e preferisca avviarla ad un altro destinatario. In tal caso si applicano le procedure di cui ai commi da 2 a 6 dell'art. 15 del decreto n. 210/96, con le stesse modalità di cui ai commi 2, 3 e 6 del medesimo articolo.

Per meglio chiarire la "*casistica*" prevista dal suddetto articolo ed approfondire casi pratici, possiamo analizzare situazioni nelle quali il quantitativo di prodotto ordinato e pervenuto al deposito, all'atto dello scarico, risulti, per sopravvenute situazioni impreviste (es.: mancate vendite o vendite sovrastimate), superiore alla capacità dei serbatoi e non tutto il carburante possa essere travasato in cisterna.

La normativa detta disposizioni per il rientro al deposito fornitore (d.m. n. 210/96, art. 15), la cui procedura è già stata sopra descritta, o il dirottamento parziale o totale dei carburanti in un altro P.V. (d.m. n. 210/96, art. 16).

In tale ultima evenienza le disposizioni normative prevedono due possibili alternative:

1. consegna parziale di prodotto al deposito e trasferimento della differenza ad altro deposito;
2. cambio di destinazione dell'intera partita di prodotto ad altro deposito, diverso dal destinatario indicato nel D.A.S.

Nel primo caso il trasportatore annoterà sull'esemplare n. 2 del D.A.S.:

- qualità e quantità del prodotto scaricato al primo deposito;
- qualità e quantità del prodotto da trasferire ad altro deposito;
- ragione sociale del deposito che si farà carico del prodotto eccedente.

Il trasportatore, inoltre:

- a) rilascerà al primo gestore una dichiarazione sostitutiva del D.A.S., per la presa in carico della quota parte del prodotto;
- b) tratterrà l'esemplare n. 2 del D.A.S. che sarà il documento di accompagnamento della restante quota parte di prodotto che sarà dirottato all'altro deposito.

Il deposito spedite provvederà ad inviare a mezzo raccomandata, entro il primo giorno non festivo successivo, un D.A.S. "*non scorta merce*", che il primo deposito utilizzerà per la regolarizzazione della presa in carico della propria quota parte di prodotto, unitamente alla dichiarazione rilasciata dal trasportatore.

Nel secondo caso il trasportatore annoterà sull'esemplare n. 2 del D.A.S., prima dell'inizio del viaggio:

- ragione sociale del deposito a cui verrà dirottata l'intera partita;
- le cause che hanno determinato il cambio di destinazione;
- l'orario d'inizio del viaggio.

Nell'ipotesi in cui la partita, oggetto del trasferimento, sia stata rifiutata dal destinatario, quest'ultimo dovrà controfirmare la relativa annotazione sull'esemplare n. 2 del D.A.S.

Avuto riguardo che il cambio di destinazione dovrà essere annotato, sull'esemplare in suo possesso, anche dal mittente, si ritiene opportuno anche se non espressamente previsto che sia predisposta una dichiarazione, anche nel caso di dirottamento totale della partita, al fine di evitare qualsiasi problematica dovesse insorgere nel lasso di tempo necessario per il trasferimento del prodotto. In ogni caso il mittente dovrà essere sempre messo a conoscenza di eventuali cambi di destinazione.

Nel caso di reintroduzione in un deposito commerciale di una partita di prodotto ad accisa assolta, giacente presso un impianto utilizzatore che per ovvie ragioni non è abilitato all'emissione di D.A.S., si sottolinea che ai sensi dell'art. 15, comma 7, del decreto n. 210/96, il D.A.S. può essere emesso dal destinatario (deposito commerciale) che vi appone le annotazioni relative al motivo della reintroduzione.

I D.A.S., vengono emessi dall'Ufficio delle Dogane solo nei casi di trasferimenti particolari, su stampati forniti dall'operatore medesimo, previa esibizione della documentazione giustificativa della detenzione del prodotto (*art. 10, comma 4-bis, del decreto n. 210/96*).

Modulistica 1.

Comunità europea - Documento di accompagnamento semplificato accise circolazione intracomunitaria dei prodotti già immessi in consumo 1

1	1 Fornitore N. IVA (Nome e Indirizzo)		2 Numero di riferimento dell' operazione	
	4 Destinataro N. IVA (Nome e Indirizzo)		3 Autorità competente del paese di destinazione (Nome e Indirizzo)	
	5 Trasportatore/Mezzo di trasporto		6 N. di riferimento e data della dichiarazione	
	7 Luogo di consegna			
COPIA PER IL FORNITORE	8 Contrassegni e numeri di identificazione, N. e tipi di imballaggi, descrizione della merce		9 Codice delle merci (Codice NC)	
			10 Quantitativo	11 Peso Lordo (Kg.)
				12 Peso Netto (Kg.)
			13 Prezzo di Fattura/Valore Commerciale	
14 Certificati relativi a certi vini e super alcolici, piccoli fabbricanti di birra e piccole distillerie				
A Registrazione dei controlli: (A cura dell'autorità competente)			15 Casella 1 - 13 Dichiarate corrette: Rinvio del 3° esemplare: SI NO	
			Impresa e N. di Tel. del Firmatario	
			Nome del firmatario	
			Fatto a il	
			Firma	

Continuare sul retro (Copie 2 e 3)

www.commercialistatelematico.com

È vietata ogni riproduzione totale o parziale di qualsiasi tipologia di testo, immagine o altro. Ogni riproduzione non espressamente autorizzata è violativa della Legge 633/1941 e pertanto perseguibile penalmente

ANNOTAZIONI PER RIENTRO / DIROTTAMENTO (PARZIALE / TOTALE) PRODOTTO DI CUI PRESENTE DOCUMENTO (d.m. n. 210 del 25 marzo 1996 – d.m. n. 148 del 16 maggio 1997) Il sottoscritto: incaricato del trasporto, come dal presente documento, DICHIARA: It Gasolio Autotrazione It Benzina Super senza PB It Gasolio Autotrazione It Benzina Super senza PB ☐ Di aver scaricato i seguenti quantitativi: ☐ Di fare rientrare nel deposito della Via Località ☐ Di dirottare nell'impianto gestito dal Sig. Via Località It Gasolio Autotrazione It Benzina Super senza PB causa: mancata capienza errata ordinazione guasto automezzo rifiutata ☐ Compilata dichiarazione ai sensi artt. 15/16 d.m. 210 /96 ☐ Sarà emesso a cura del Deposito Mittente nuovo D.A.S. "Non scorta Merce" Firma Autista Ora Partenza Data Timbro / Firma Gestore A REGISTRAZIONE DEI CONTROLLI (continua) B CERTIFICATO DI RICEVUTA Merce ricevuta dal destinatario Data Luogo N. di riferimento L'accisa è stata pagata / dichiarata* all'autorità competente. Data N. di riferimento Altre osservazioni del destinatario: Luogo/data Nome del firmatario Firma * Depennare il termine non pertinente

ISTRUZIONI PER L'USO

Riquadro n. 1

Fornitore: Va inserito, oltre ai dati relativi alla società, anche il codice ditta; l'indicazione del numero della Partita IVA viene omessa.

Riquadro n. 2

Numero di riferimento dell'operazione: Vedasi note esplicative indicate sul retro n. 1. Si può inserire la numerazione progressiva del documento. Quest'ultimo si può indicare anche sul margine laterale del documento stesso e nel riquadro corrispondente si evidenzia il numero e la data della fattura.

Riquadro n. 3

Autorità competente del paese di destinazione: Può essere omessa la compilazione nel caso di circolazione interna, ma deve comunque essere prevista in quanto la circolare n. 295/D del 18 dicembre 1996 che dava la possibilità di non prevedere tale riquadro, per circolazione interna, non è stata recepita dal d.m. n. 148 del 16 maggio 1997, che ha ribadito, come già previsto dal d.m. n. 210 del 25 marzo 1996, che per la casella n. 3 può essere soltanto omessa la sua compilazione.

Riquadro n. 4

Destinatario: Vedasi note esplicative indicate sul retro n. 1. Nell'eventualità di un trasferimento intracomunitario si dovrà prevedere l'indicazione del codice di accisa del destinatario. In caso di estrazione effettuata per conto di un committente, il numero della partita IVA è quello del committente, di cui deve essere indicato il nome, preceduto dalle parole, "per conto".

Riquadro n. 5

Trasportatore: Devono essere indicati, oltre al nome del vettore, anche il nome dell'incaricato del trasporto, nonché la data e l'ora d'inizio del trasporto (modifiche introdotte dall'art. 7, comma 1, lett. b), del d.m. n. 148 del 16 maggio 1997, che ha sostituito il comma 3 dell'art. 10 del d.m. n. 210 del 25 marzo 1996).

Riquadro n. 6

N. di riferimento e data della dichiarazione: È riservato alle "Annotazioni" (modifiche introdotte dall'art. 7, comma 1, lett. b), del d.m. n. 148 del 16 maggio 1997, che ha sostituito il comma 3 dell'art. 10 del d.m. n. 210 del 25 marzo 1996).

Riquadro n. 7

Luogo di consegna.

Riquadro n. 8

Contrassegni e numeri di identificazione.....: Vedasi note esplicative indicate sul retro n. 1. In tale riquadro viene omessa l'indicazione della densità a 15°C relativa agli oli combustibili e al G.P.L.; per gli altri oli minerali, invece della densità a 15°, va indicato il peso specifico a 15°C, corretto per tenere conto della spinta dell'aria (modifiche introdotte dall'art. 7, comma 1, lett. b), del d.m. n. 148 del 16 maggio 1997, che ha sostituito il comma 3 dell'art. 10 del d.m. n. 210 del 25 marzo 1996).

Riquadro n. 9

Codice merci: il codice della Nomenclatura Combinata: Vedasi note esplicative indicate sul retro n. 1: può omettersi l'indicazione del codice NC quando la denominazione commerciale del prodotto, riportata nel riquadro 8, sia sufficiente anche alla determinazione del suo regime fiscale; (modifiche introdotte dall'art. 7, comma 1, lett. b), del d.m. n. 148 del 16 maggio 1997, che ha sostituito il comma 3 dell'art. 10 del d.m. n. 210 del 25 marzo 1996). In caso di trasferimento di G.P.L., il codice NC è limitato alle prime quattro cifre.

Riquadro n. 10

Quantitativo: Per gli oli minerali, può omettersi la compilazione del riquadro; modifica introdotta dall'art. 7, comma 1, lett. b), del d.m. n. 148 del 16 maggio 1997, che ha sostituito il comma 3 dell'art. 10 del d.m. n. 210 del 25 marzo 1996).

Riquadro n. 11

Peso Lordo: Può omettersi la compilazione del riquadro; modifica introdotta dall'art. 7, comma 1, lett. b), del d.m. n. 148 del 16 maggio 1997, che ha sostituito il comma 3 dell'art. 10 del d.m. n. 210 del 25 marzo 1996).

Riquadro n. 12

www.commercialistatelematico.com

È vietata ogni riproduzione totale o parziale di qualsiasi tipologia di testo, immagine o altro.

Ogni riproduzione non espressamente autorizzata è violativa della Legge 633/1941 e pertanto perseguibile penalmente

Peso Netto: Vedasi note esplicative indicate sul retro n. 1.

Riquadro n. 13

Prezzo di fattura/valore commerciale: Può omettersi la compilazione del riquadro, tranne il caso di trasferimento di carburante destinato a distributori automatici, ovvero di oli minerali commercializzati a volume ambiente; in tale evenienza viene riportato, in luogo del prezzo di fattura, il volume alla temperatura ambiente.

Riquadro n. 14

Certificati (Relativi a certi vini e super alcolici, piccoli fabbricanti di birra e piccole distillerie):

Vedasi note esplicative indicate sul retro n. 1. Le caselle o i riquadri che non interessano la spedizione possono essere lasciati in bianco o sbarrati, ma devono comunque essere sempre riportati (circolare n. 218/D del 10 settembre 1996).

Riquadro n. 15

Caselle 1-13 dichiarate corrette: Rinvio del terzo esemplare: Vedasi note esplicative indicate sul retro n. 1. Le caselle o i riquadri che non interessano la spedizione possono essere lasciati in bianco o sbarrati, ma devono comunque essere sempre riportati (circolare n. 218/D del 10 settembre 1996).

2. Dichiarazione da rilasciare nel caso di reintroduzione nel deposito mittente di una parte di una partita di prodotto petrolifero da D.A.S. (art. 15, comma 6, del d.m. n. 210 del 25 marzo 1996, modificato dal d.m. n. 148 del 16 maggio 1997)

Addì, il sottoscritto,, incaricato del trasporto di una partita pari a litri di gasolio/benzina, ecc., con destinazione **(a)**, scortata dal D.A.S. n., del, emesso dalla società **(b)**, con deposito/raffineria in, via....., n. **(b)**

DICHIARA

che a causa **(e)** di....., non si è potuto completare lo scarico della partita di gasolio/benzina, ecc., e pertanto vengono consegnati litri di **(c)** e litri vengono reintrodotti nel deposito mittente della ditta con inizio del viaggio alle ore .
..... li, **(d)**

_____ **(a)** Indicare il punto vendita ed il gestore.

(b) Indicare la denominazione sociale ed esatta ubicazione del deposito mittente.

(c) Quantità e qualità della quota parte di prodotto scaricato.

(d) Luogo, data e ora.

(e) Il motivo per cui non si è potuto completare lo scarico.

3. Dichiarazione da rilasciare nel caso di cambio destinazione (dirottamento) parziale di una partita di prodotto petrolifero scortata da D.A.S. (art. 16 del d.m. n. 210 del 25 marzo 1996, modificato dal d.m. n. 148 del 16 maggio 1997)

Addì, il sottoscritto,, incaricato del trasporto di una partita pari a litri di gasolio/benzina, ecc., con destinazione **(a)**, scortata dal D.A.S. n., del, emesso dalla società **(b)**, con deposito/raffineria in, via, n. **(b)**

DICHIARA

che a causa **(e)** di, non si è potuto completare lo scarico della partita di gasolio/benzina, ecc., e pertanto vengono consegnati litri di **(c)** e litri vengono dirottati a con inizio del viaggio alle ore li, **(d)**

_____ **(a)** Indicare il punto vendita ed il gestore.

(b) Indicare la denominazione sociale ed esatta ubicazione del deposito mittente.

(c) Quantità e qualità della quota parte di prodotto scaricato.

(d) Luogo, data e ora.

(e) Il motivo per cui non si è potuto completare lo scarico.

4. Dichiarazione da rilasciare nel caso di cambio destinazione di un'intera partita di prodotto petrolifero scortata da D.A.S. (art. 16 del d.m. n. 210 del 25 marzo 1996, modificato dal d.m. n. 148 del 16 maggio 1997)

Addì, il sottoscritto,, incaricato del trasporto di una partita pari a litri di gasolio/benzina, ecc., con destinazione **(a)**, scortata dal D.A.S. n., del, emesso dalla società **(b)**, con deposito/raffineria in, via, n. **(b)**

DICHIARA

che a causa **(d)** di, non si è potuto effettuare lo scarico della partita di gasolio/benzina, ecc. e pertanto la stessa, pari a litri, viene interamente dirottata a con inizio del viaggio alle ore .
.....,li..... **(c)**

(a) Indicare il punto vendita ed il gestore.

(b) Indicare la denominazione sociale ed esatta ubicazione del deposito mittente.

(c) Luogo, data e ora.

(d) Il motivo per cui non si è potuto completare lo scarico.

Estratto dal libro “CARBURANTI Fisco, contabilità e ambiente”
edito da Maggioli Editore

Indice dei principali argomenti del volume

- 1 Gestione depositi oli minerali assoggettati ad accisa**
- 2 Licenza esercizio e diritti di licenza**
- 3 Distributori stradali e privati**
- 4 Depositi di oli minerali: denuncia attivazione**
- 5 Registri fiscali**
- 6 Circolazione oli minerali assoggettati ad accisa .**
- 7 Commercializzazione oli minerali assoggettati ad accisa senza titolarità di deposito**
- 8 Movimentazione prodotti presso depositi assoggettati ad accisa**
- 9 Controlli a depositi commerciali assoggettati ad accisa**
- 10 Strumentazione di misura**
- 11 Depositi commerciali oli minerali denaturati**
- 12 Depositi privati e industriali**
- 13 Telematizzazione**
- 14 Ravvedimento operoso .**
- 15 Procedura Vigili del Fuoco**
- 16 Ambiente**

[Se sei interessato ad acquistare il libro clicca qui](#)

4 ottobre 2013

di Santi Barbera

www.commercialistatelematico.com

È vietata ogni riproduzione totale o parziale di qualsiasi tipologia di testo, immagine o altro.

Ogni riproduzione non espressamente autorizzata è violativa della Legge 633/1941 e pertanto perseguibile penalmente